

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 4/2022

concordato preventivo con riserva (art. 161.6 lf).

Il tribunale

in composizione collegiale, nella persona dei giudici

dr. Bruno Casciarri *presidente*
dr. Lucio Munaro *giudice relatore*
dr. Clarice Di Tullio *giudice*

letti gli atti della procedura, osserva quanto segue.

1. La *Ge.Co. Condotte s.r.l.* (con l'avv. Umberto Saracco) aveva proposto una domanda di concordato preventivo con riserva, poi regolarmente seguita dalla concessione del termine ex art. 161.6 lf.

1.1. Successivamente la società ha dichiarato di rinunciare alla domanda, allegando che la trattativa funzionale alla presentazione di proposta e piano esige una tempistica incompatibile con quella della procedura. In particolare, ha allegato che la *Sicil Tecno Plus s.r.l.*, con cui aveva “*condotto una trattativa ...*”, ancora “*non ha sciolto alcune riserve su aspetti fondamentali richiesti dalla parte istante*”.

2. Sul piano dogmatico la rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva va sostanzialmente assimilata, quanto a effetti, a quello che autorevole dottrina fallimentaristica qualifica come esito c.d. anomalo della procedura (cfr. art. 161.6 lf, ultimo periodo). Che ricorre quando nel termine fissato dal tribunale il debitore non deposita la domanda definitiva di concordato, la quale pertanto è inammissibile.

Mentre però l'omesso deposito comporta la dichiarazione di inammissibilità, in caso di rinuncia è più congruente sul piano sistematico la dichiarazione di improcedibilità.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara improcedibile la domanda di concordato preventivo con riserva.

Treviso, 29.11.2022

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri